

**ACCORDO TERRITORIALE/AZIENDALE**  
**di cui all'art. 22 legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012)**

L'anno 2012 il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 11,00, presso ICLAS, Via Cabrana 21 Rapallo si sono riuniti:

- 1) l'AIOP, sede Regionale della Liguria nella persona del Presidente Prof. Livio Tronconi
- 2) la FPCGIL della Regione Liguria nella persona del Segretario Generale regionale Sig. Vladimiro Furini
- 3) la CISL FPS della Regione Liguria nella persona del Segretario regionale Sig. Antonio Angius
- 4) la UGL della Regione Liguria nella persona del Segretario regionale Sig. Giorgio Strano
- 5) la UIL FPL della Regione Liguria non ha presenziato

**Premesso**

- che le strutture sanitarie private Aiop della Regione Liguria applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 19/01/2005 tra l'Aiop Nazionale e le Federazioni Nazionali di Sanità, FP CGIL, CISL FPS e UIL FPL
- che in data 24 maggio 2011 è stato sottoscritto nella stessa sede con le OO.SS. CGIL FP, CISL FP, UGL, un accordo per l'applicazione della detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte per l'anno 2011
- che l'art. 22 della legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità) ha prorogato anche per il 2012 la detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti delle aziende private

**Ritengono**

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno delle Aziende sanitarie private aderenti all'Aiop al fine di garantire un ottimale livello di cura ai pazienti, ospiti e utenti in maniera continuativa e sempre più efficace, sussista la necessità di incentivare gli istituti contrattuali, ancorchè previsti nel CCNL, che comportino un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza



organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta ai pazienti ospiti e utenti;

### **Convengono**

Di prorogare anche per l'anno 2012 i contenuti dell'accordo sottoscritto in data 24 maggio 2011 stabilendone la decorrenza dal giorno 01 gennaio 2012 e la scadenza il giorno 31 dicembre 2012. Tale scadenza è da intendersi tacitamente rinnovata per un analogo periodo qualora la legge ne disponesse nel merito.


Le imprese informeranno la rispettiva RSA/RSU dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.


Alle ore 11,30 le parti sottoscrivono

*Letto, concordato e sottoscritto*


F.P. CGIL Regionale




CISL FP Regionale



UGL Regionale



AIOP Regionale



## ACCORDO TERRITORIALE/AZIENDALE

di cui al co. 1, Art. 53 del D.L. n° 78/2010

L'anno 2011, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 11,30, presso ICLAS, via Cabrana 21 Rapallo si sono riuniti:

- 1) l'AIOP, sede Regionale della Liguria nella persona del Presidente Prof. Livio Tronconi;
- 2) la FPCGIL della Regione Liguria nella persona del componente della Segretaria regionale sig.ra Antonella Bombarda;
- 3) la CISL FPS della Regione Liguria nella persona del Segretario regionale sig. Antonio Angius;
- 4) la UGL della Regione Liguria nella persona del Segretario regionale sig. Giorgio Strano;
- 2) la UIL FPL della Regione Liguria non ha presenziato.

### Premesso

che le strutture sanitarie private Aiop della Regione...(o della Prov. Aut.) applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 19/01/2005 tra l'Aiop Nazionale e le Federazioni Nazionali di Sanità, FP CGIL, CISL FPS e UIL FPL,

### Al fine

di addivenire ad un accordo che individui le componenti accessorie della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti che possono dar luogo all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%;

### Rilevato

che l'art. 53 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 dispone che per l'anno 2011 (da gennaio a dicembre) le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad una imposta

sostitutiva dell' IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n° 3/E del 14 febbraio 2011;

### **Ritengono**

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno delle Aziende sanitarie private aderenti all'Aiop al fine di garantire un ottimale livello di cura ai pazienti, ospiti e utenti in maniera continuativa e sempre più efficace, sussista la necessità di incentivare gli istituti contrattuali, ancorchè previsti nel CCNL, che comportino un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta ai pazienti ospiti e utenti;

### **Convengono**

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo di imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

- premio di incentivazione di cui all'art. 65 del CCNL;
- lavoro supplementare e straordinario (forfait o in senso stretto) sia per la quota ordinaria che per la maggiorazione;
- lavoro notturno ordinario;
- eventuali premi aziendali una tantum e di rendimento;
- clausole elastiche e flessibili del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato;
- indennità di cui all'Art. 61 del vigente CCNL;
- monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le quattro settimane annuali di cui all'art.2109 del C.C.
- indennità di pronta disponibilità;
- indennità di coordinamento.



Le imprese informeranno la rispettiva RSA/RSU dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Alle ore 12 le parti sottoscrivono

*Letto, concordato e sottoscritto*

F.P. CGIL Regionale 

CISL FP Regionale 

UGL Regionale 

AIOP Regionale 